

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata

"PROGETTO SCOUT Società Cooperativa"

ART. 2 - NORME APPLICABILI

La società è regolata dalle disposizioni del codice civile e della legislazione speciale in tema di società cooperative e, in quanto sussistenti le condizioni di cui all'art. 2519, 2° comma c.c., dalle norme sulle società a responsabilità limitata.

ART. 3 - SEDE

3.1 La cooperativa ha sede legale nel Comune di Lecco.

3.2 Sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.3 Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci, liquidatori, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

ART. 4 DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 5 SCOPO MUTUALISTICO

5.1 La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità e senza finalità speculative.

5.2 Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa

- a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6 OGGETTO

6.1 La cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità si propone di esercitare le seguenti attivi-

tà:

- a) acquisire, organizzare e gestire strutture, mezzi e attrezzature utili o necessari per lo svolgimento delle attività scout effettuate dai propri soci;
- b) organizzare l'approvvigionamento e la distribuzione di forniture scautistiche, derrate e materiali in genere per agevolare i propri soci nello svolgimento delle loro attività educative;
- c) offrire ai propri soci occasioni di formazione educativa mediante la promozione e/o il finanziamento di convegni, campi scuola, corsi, seminari, ecc.;
- d) acquisire e distribuire nonché promuovere l'acquisizione e la distribuzione di sussidi, pubblicazioni ed altri strumenti formativi;
- e) gestire case per ferie e strutture ricettive in genere, acquisite in proprietà o attraverso qualsivoglia altra tipologia contrattuale;
- f) favorire in genere lo sviluppo di attività educative secondo il metodo scout e la diffusione dell'AGESCI nel territorio di Lecco.

6.2 Per il conseguimento del proprio oggetto e unicamente al fine di realizzare lo scopo mutualistico e nel rispetto dei limiti di legge la cooperativa potrà:

- 1) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti, consorzi, associazioni, gruppi cooperativi paritetici, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio;
- 2) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati utili alla realizzazione degli scopi sociali anzidetti;
- 3) partecipare a licitazioni e a trattative private, nonché a gare di appalto purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente;
- 3) aderire e partecipare all'attività di associazioni, federazioni, enti, organismi economici e consortili, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo
- 4) costituire e/o aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.
- 5) presentare progetti in partnership con l'AGESCI o con altre associazioni per richiesta di contributi pubblici o gestione di servizi pubblici;
- 6) la società può svolgere la propria attività anche con terzi e può usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché da privati e da enti pubblici e privati.

TITOLO III SOCI

ART. 7 SOCI

7.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2 Possono essere soci cooperatori coloro che sono o sono stati iscritti all'AGESCI, all'ASCI, all'AGI e al MASCI, loro genitori e coniugi, coloro che prestano attivamente la loro opera a favore dell'AGESCI e coloro che siano conosciuti come simpatizzanti o comunque portatori dei principi e dei valori che animano l'AGESCI o che comunque non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa e dell'AGESCI.

Possono altresì essere soci enti, con o senza personalità giuridica, associazioni, organismi in genere, i Gruppi scout previsti e regolarmente censiti secondo lo statuto nazionale AGESCI, le altre strutture e ripartizioni territoriali dell'AGESCI, istituzioni e fondazioni collegate con le associazioni scout non aventi finalità di lucro e con scopi uguali, analoghi o connessi a quelli della Cooperativa.

7.3 Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese concorrenti con quella della cooperativa.

ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1 Chi desidera diventare socio della cooperativa deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo. Il contenuto della domanda di ammissione a socio è stabilito con delibera dell'organo amministrativo.

8.2 L'organo amministrativo provvede sulla ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica volta.

8.3 La procedura di ammissione è disciplinata dall'art. 2528 c.c..

ART. 9 QUOTE

9.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

9.2 I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei modi e tempi stabiliti dall'organo amministrativo.

ART. 10 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

10.1 La quota del socio non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

10.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata a.r. indicando le generalità e la residenza dell'aspirante acquirente, il prezzo pattuito per la cessione e i requisiti dallo stesso posseduti, richiesti dal presente statuto per divenire socio.

10.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine senza che sia avvenuta tale comunicazione, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato.

ART. 11 RECESSO

Il recesso è consentito al socio nei soli casi previsti dalla legge ed è disciplinato dall'art. 2532 c.c.

ART. 12 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio può essere deliberata dal consiglio di amministrazione e annotata nel libro dei soci:

- a) nei casi previsti dai punti 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2533 c.c.;
- b) qualora il socio tenga una condotta tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- c) qualora il socio venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- d) qualora il socio arrechi, in qualunque modo, gravi danni, anche morali alla cooperativa;
- e) qualora il socio risulti irreperibile;
- f) qualora il socio non partecipi, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive;
- g) quando il socio non sia più obiettivamente in grado di contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 13 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto unicamente alla liquidazione della quota.

ART. 14 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

14.1 In caso di recesso, esclusione o morte del socio, lo stesso (o i suoi aventi causa) hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è diventato operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato a tale titolo.

14.2 Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, matura alla data di approvazione del bilancio e il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla richiesta di rimborso che deve essere formulata con raccomandata a.r. entro centottanta giorni dalla data di insorgenza del diritto. La richiesta non formulata entro tale termine, si intende come rinuncia alla liquidazione della quota.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 15 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai

- soci receduti od esclusi o agli eredi dei soci defunti;
- c) dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme versate a norma dell'art. 2528 c.c.;
 - d) dalla speciale riserva indivisibile eventualmente accantonata ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
 - e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero alla cooperativa;
 - f) da eventuali riserve straordinarie.

ART. 16 CAPITALE SOCIALE

16.1 Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote.

16.2 La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

ART. 17 BILANCIO E UTILI

17.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

17.2 Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio in conformità alla legge.

17.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile destinandolo:

- a) una quota, non inferiore a quella stabilita per legge, alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) quanto residua, alla riserva straordinaria e/o alla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni del comma precedente, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta a riserve indivisibili.

Nessun compenso viene corrisposto a remunerazione delle quote sociali.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 18 ASSEMBLEA

18.1 Le decisioni dei soci devono essere assunte mediante deliberazioni assembleari.

18.2 L'assemblea decide sulle materie a lei riservate dalla legge e dal presente statuto o a lei sottoposte da uno o più amministratori o da un numero di soci non inferiore a un terzo di quelli iscritti a libro soci.

18.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso inviato ai soci e agli altri aventi diritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con mezzi di

comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o, in alternativa, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

18.4 Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data di una seconda convocazione per il caso in cui la prima risultasse non legalmente costituita.

18.5 Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze, secondo il disposto di legge.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e debbono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

18.6 Per le competenze, lo svolgimento ed in genere per la disciplina dell'assemblea si applica la normativa in tema di società a responsabilità limitata, se non derogata dalla specifica disciplina delle società cooperative o dal presente statuto.

18.7 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

18.8 Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, conferita ad altro socio e conservata dalla società.

18.8 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona scelta dalla maggioranza dei presenti che sceglie anche un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e, se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

18.9 Nei casi in cui il verbale debba obbligatoriamente essere redatto da notaio o qualora il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea stessa.

ART. 19 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 L'amministrazione della società è affidata dai soci ad un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di 11 membri, secondo il numero fissato dall'assemblea.

Gli amministratori possono essere anche non soci, ma si applica il secondo comma dell'art. 2542 c.c.

19.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo di

tempo stabilito all'atto della loro nomina, non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.

19.3 Il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

19.4 Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le operazioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla assemblea.

19.5 Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, 4° comma e dell'art. 2544, 1° comma c.c.

19.6 La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

19.7 Gli amministratori possono nell'ambito dei poteri loro attribuiti nominare institori o procuratori per singoli e determinati atti o categorie di atti.

19.8 Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, troverà applicazione l'art. 2386 c.c.

19.9 Il consiglio si raduna su convocazione del presidente presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti o dal collegio sindacale, se nominato.

19.10 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza l'avviso può essere inviato fino a 24 ore prima della riunione.

Sarà validamente riunito il consiglio di amministrazione, anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

19.11 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

19.12 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona scelta dal consiglio stesso.

19.13 Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo

diversa delibera dell'assemblea. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio.

ART. 20 COLLEGIO SINDACALE

20.1 Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477, commi secondo e terzo, c.c., o quando l'assemblea ne ravveda l'opportunità dell'istituzione, il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci, che provvede anche alla nomina del presidente. Si applicano gli articoli da 2397 a 2409 c.c.

20.2 Al collegio sindacale, se nominato, compete anche il controllo contabile, salvo che l'assemblea decida di affidarlo a un revisore o a una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. In entrambi i casi si applicano gli articoli da 2409-bis a 2409-septies c.c.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 21 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

21.1 In caso di scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c. l'assemblea determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza dei limiti inderogabili di legge.

21.2 In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, come definito dalla lett. c) dell'art. 26 del D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 31/1/1992 n. 59.

ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI

22.1 I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, i rapporti in genere tra la società e i soci nonché il funzionamento della cooperativa nel suo complesso potranno essere disciplinati da appositi regolamenti interni proposti dal consiglio e approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2521 quinto comma c.c.

22.2 Per quanto non previsto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

23.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dall'Assistente Ecclesiastico dell'AGESCI della Regione Lombardia su istanza della parte più diligente.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità e il suo

lodo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data della nomina, sarà vincolante per le parti.